



## Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)

Modifica del ...

*Avamprogetto del 13.04.2017*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007<sup>1</sup> sui parchi d'importanza nazionale è modificata come segue:

*Articolo 16 capoverso 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Al massimo la metà della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché siano soddisfatti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.

*Articolo 17 capoversi 1 lettera c<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

c<sup>bis</sup>. utilizzare aeromobili civili senza occupanti;

<sup>4</sup> *abrogato.*

*Articolo 24 lettera b*

b. Concerne soltanto il testo francese.

*Articolo 28 capoverso 3*

<sup>3</sup> I compiti di cui al capoverso 2 possono essere assegnati all'organizzazione mantello dei parchi svizzeri.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

<sup>1</sup> RS 451.36

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr